



COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

UFFICIO TRIBUTI

I.C.I. 2010

- Dal 2008 l'unità immobiliare adibita ad **ABITAZIONE PRINCIPALE** del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali **da A/2 ad A/7**, è **ESCLUSA** dal pagamento dell'ICI. L'esenzione si estende anche alle pertinenze (art. 817 C.C.) dell'abitazione principale (**C/2, C/6, C/7**) **nella misura massima di due** (art. 6 regolamento ICI);
- Si ricorda che per **ABITAZIONE PRINCIPALE** (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992) si intende l'immobile dove il soggetto passivo ha la **RESIDENZA ANAGRAFICA**.
- L'**esenzione** si applica anche ai seguenti casi: **a)** unità immobiliare (e pertinenze max 2) concesse in **USO GRATUITO** a **parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado**, a condizione che gli stessi risultino ivi **residenti** (occorre presentare apposita autocertificazione); **b)** unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; **c)** unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; **d)** unità immobiliare il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- L'esenzione dall'ICI **NON È APPLICABILE** agli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville), **A/9** (castelli) e relative pertinenze. I proprietari di tali immobili sono tenuti al versamento dell'imposta secondo le consuete modalità.

ALIQUOTE E DETRAZIONE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2010 sono state confermate le aliquote e la detrazione per l'anno 2010 nelle seguenti modalità:

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A1, A8, A9) E RELATIVE PERTINENZE	4,5 ‰ Detrazione € 103,29
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO categoria "D"	6,5 ‰
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO CLASSIFICABILI NELLA categoria "D" (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 504/1992)	6,5 ‰
CATEGORIA CATASTALE "A/10" (uffici e studi privati)	6,5 ‰
AREE FABBRICABILI	6 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA	6 ‰
FABBRICATI CAT. "B"	4 ‰

Si ricorda che è possibile calcolare l'imposta dovuta direttamente on-line sul nostro sito internet www.comune.vigano.lc.it seguendo le istruzioni.

IL VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta va effettuato con le seguenti modalità:

- 1) in due rate:
 - a) **ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2010.** L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta calcolata tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste nell'anno 2009;
 - b) **SALDO entro il 16 DICEMBRE 2010.** L'importo di questa seconda rata deve essere pari all'ICI dovuta per l'anno 2010, che si calcola tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste per l'anno 2010, al netto dell'acconto già versato a giugno.
- 2) **in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2010** calcolando l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nell'anno 2010.

Il versamento si effettua con: **a) bollettino di c/c postale n. 89058945 intestato a CRESET - SERVIZI TERRITORIALI SPA - VIGANÒ - LC - ICI** presso gli uffici postali, o presso gli sportelli del gruppo bancario Credito Valtellinese e Deutsche Bank; **b) con il modello "F24"** in tutte le banche o in posta utilizzando i seguenti codici: Comune di Viganò **L866**; abitazione principale **3901**; aree fabbricabili **3903**; altri fabbricati **3904**.

L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

Se l'imposta complessivamente dovuta è **inferiore a €5,00** non si effettua il versamento.

LA DICHIARAZIONE

Deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili dal parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. L'obbligo di presentazione della dichiarazione permane quando: a) gli immobili godono di riduzioni dell'imposta; b) gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI; c) il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Si rimanda alle istruzioni ministeriali per maggiori dettagli. Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, reperibile sul sito internet comunale, sul sito www.finanze.it o presso l'ufficio tributi.

FABBRICATI INAGIBILI / INABITABILI

Per tali fabbricati è applicabile la riduzione del 50% dell'imposta solo se:

- il fabbricato non è utilizzato
- l'inagibilità / inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto;
- la fatiscenza del fabbricato non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Il soggetto passivo dovrà presentare apposita autocertificazione oltre alla dichiarazione ICI.

AREE FABBRICABILI – ALIQUOTA 6‰

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/03/2008 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale da utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI. I nuovi valori e la modalità di calcolo dell'imponibile sono consultabili direttamente sul sito internet comunale o presso l'ufficio tributi.